

CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D'EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE

6, rue Saint-Martin, 35700 RENNES - FR
Tel.: + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax: + 33 (0)2 99 35 09 19
email: secretariat@crpm.org - web: www.crpm.org

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONFERENZA DELLE REGIONI PERIPHERICHE MARITIME D'EUROPA (CRPM)

(Approvato dall'Assemblea generale straordinaria di Aberdeen, 1° ottobre 2010) (Emendato dall'Assemblea generale straordinaria di Białystok-Polonia, 5 ottobre 2012)

ARTICOLO 1: COSTITUZIONE ED OGGETTO

E' costituita un'Associazione denominata "Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa, regolata a norma della Legge Francese del 1 Luglio 1901, modificata dalla legge del 9 ottobre 1981 che permetta l'adesione delle Regioni Europee. L'Associazione ha per scopo di riunire i rappresentanti delle Regioni d'Europa, in particolare della periferia marittima, che condividono il principio di uno sviluppo equilibrato e policentrico dell'Europa, e che in tale prospettiva vogliono definire e promuovere i loro interessi comuni.

ARTICOLO 2: DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3: SEDE SOCIALE

L'Associazione ha sede sociale nella Regione di Bretagna (Francia, a Rennes, 6 Rue Saint-Martin). Essa può essere modificata soltanto con decisione a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea generale, su proposta dell'Ufficio politico.

ARTICOLO 4: MEMBRI

4.1. Possono aderire alla CRPM in qualità di membri :

- **a.** Tutte le Regioni europee che, tenuto conto della loro situazione geografica, economica o politica, ritengono di far parte della Periferia Marittima d'Europa e che sono considerate come tali dai membri dell'organizzazione, secondo le disposizioni previste all'articolo 5. Cioè:
 - Le regioni periferiche marittime degli Stati membri dell'Unione europe;
 - Le regioni periferiche marittime europee degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
- **b.** Tutte le Regioni periferiche non marittime che, tenuto conto della loro situazione geografica, economica o politica, ritengono di far parte della Periferia d'Europa e che sono considerate come tali dai membri dell'organizzazione, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Cioè:
 - Le regioni periferiche marittime degli Stati membri dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa, appartenenti alle grandi zone geografiche del nucleo marittimo dell'Europa.

4.2. Possono aderire alla CRPM in qualità di membri associati :

- a. Le regioni degli Stati appartenenti all'Unione per il Mediterraneo.
- **b.** Le condizioni della loro partecipazione alle deliberazioni sono fissate dall'Ufficio Politico della CRPM e ratificate dall'Assemblea Generale.

4.3. Possono partecipare in qualità di osservatori :

- a. Le regioni che soddisfano i criteri definiti agli articoli 4.1 e 4.2 che non sono membre, né membri associati della CRPM.
- b. Gli osservatori possono essere invitati alle diverse riunioni con riserva della loro partecipazione alle spese di rete fissate ogni anno dall'Ufficio Politico. Possono essere sollecitati per i dibattiti, ma non possono partecipare alle votazioni.
- c. È richiesta una partecipazione alle spese di sessione alle Regioni che siedono da più di un anno a titolo di Osservatore.
- d. Sono denominate « Regioni » gli enti territoriali organizzate e che rappresentano in seno allo Stato nazionale, il primo livello di amministrazione infra-statale.

ARTICOLO 5: ADESIONI

- **5.1.** La Conferenza può accettare l'adesione di nuove regioni o la richiesta di statuto di osservatore, con la seguente procedura :
 - **a.** Le richieste devono essere indirizzate al Segretario Generale della CRPM che le presenta all'approvazione dell'Ufficio Politico. L'Ufficio Politico si pronuncia all'unanimità, dopo parere delle Commissioni geografiche interessate previste all'articolo 7.5 del presente statuto.
 - **b.** Le richieste delle regioni che non rientrano nell'area geografica di una Commissione geografica sono presentate direttamente all'Ufficio Politico.
- **5.2.** L'adesione alla Conferenza e alle sue Commissioni geografiche è subordinata al pagamento delle quote associative annuali secondo le modalità previste all'articolo 8.2a.
- **5.3.** Le richieste di adesione accettate durante il primo semestre dell'anno civile in corso danno luogo al pagamento della totalità della quota annuale. Le richieste accettate nel terzo trimestre danno luogo al pagamento di metà della quota annuale. Le richieste accettate durante il quarto trimestre non danno luogo al pagamento della quota associativa per l'anno civile in corso.

ARTICOLO 6: PROCEDURA DI RITIRO E RADIAZIONI

La perdita della qualità di membro può avvenire in due circostanze:

- **6.1.** Il ritiro di un membro, notificato al Segretariato generale dell'Associazione con lettera da parte del rappresentante legale della regione regolarmente autorizzato.
- **6.2.** La radiazione di un membro, con decisione dell'assemblea generale, su proposta dell'Ufficio politico, in particolare quando questo membro non è in regola con gli oneri delle quote associative e che più rilanci fatti dal segretariato generale non hanno avuto successo.
- **6.3.** In caso di ritiro durante il primo semestre dell'anno civile in corso, la quota sarà esigibile per l'intero anno civile. In caso di ritiro durante il secondo semestre dell'anno civile, la quota resterà esigibile fino alla fine dell'anno successivo.

ARTICOLO 7: ORGANIZZAZIONE

La struttura della Conferenza è la seguente :

- L'Assemblea Generale;
- L'Ufficio Politico;
- Il Presidente;
- Il Segretario Generale;
- · Le Commissioni geografiche.
- Il Tesoriere ed il Comitato finanziario

7.1. L'ASSEMBLEA GENERALE

a) La composizione dell'assemblea generale

- Essa riunisce l'insieme delle Regioni membre ;
- Essa si riunisce almeno una volta l'anno. Al fine di evitare un sovraccarico dei costi, la composizione di ogni delegazione non può eccedere i tre (3) membri. La Delegazione di ogni Regione membro dispone di un voto.

b) Le missioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale si pronuncia sul rapporto di attività e sul rapporto finanziario dell'Ufficio Politico. Approva gli orientamenti e il budget preventivo della Conferenza presentato dall'Ufficio Politico. Si pronuncia ugualmente sui conti annuali dell'Associazione e sul rapporto del revisore dei conti. Il parere del Tesoriere è sentito. Adotta tutte le deliberazioni corrispondenti agli obiettivi della Conferenza.

c) Il funzionamento dei dibattiti

- L'assemblea generale può deliberare validamente solo se un quarto delle Regioni membri e delle Regioni membri associate è presente. Non è previsto di procurazione. I poteri delle delegazioni regionali nelle Assemblee Generali sono oggetto di una preliminare verifica da parte della segreteria della Conferenza, sotto il controllo dell'Ufficio Politico.
- Il Presidente della Conferenza presiede le sessioni dell'Assemblea Generale con l'assistenza dei Vice-Presidenti e del Presidente della Regione ospite.
- I progetti di risoluzione devono pervenire alla segreteria generale un mese e mezzo prima dell'Assemblea Generale. Vengono tradotti nelle lingue di lavoro ed inviati alle Regioni aderenti 15 giorni prima dell'Assemblea Generale. Dopo questo termine, possono essere presentati unicamente i progetti di risoluzione approvati dalle Commissioni Geografiche durante le loro sessioni di primavera o durante quelle precedenti l'Assemblea Generale.
- Al momento dell'apertura dell'Assemblea Generale viene nominato un "Gruppo di sintesi delle risoluzioni" composto di rappresentanti di ogni Commissione Geografica. Lo stesso ha il compito di ricevere e coordinare gli emendamenti al progetto di Dichiarazione Finale e ai progetti di risoluzione. Gli emendamenti da depositare al più tardi alla fine della prima seduta di lavoro, sono tradotti in francese e in inglese e diffusi al momento dell'apertura della terza seduta di lavoro, perché siano discussi e approvati al termine della quarta seduta di lavoro.
- Al momento dell'apertura dell'Assemblea Generale viene nominato un gruppo "Controllo dello scrutinio" incaricato di verificare il conteggio dei voti.
- Durante le votazioni, ogni Regione membro dispone di un voto. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, ma il Presidente può decidere di procedere a votazione per appello nominale, in caso di contestazione.
- Quando una proposta di risoluzione riguarda un settore di natura interna all'Unione Europea, può
 essere chiesto che il diritto di voto sia riservato alle Autorità Regionali appartenenti agli Stati
 membri dell'Unione europea. Il Presidente decide sulla richiesta. In caso di disaccordo, la questione
 è immediatamente sottoposta al voto dell'Assemblea.
- In caso di divergenza su un argomento importante, il Presidente può proporre di rinviare la questione ad un'ulteriore seduta o sessione, al fine di consentire all'Ufficio Politico e al relatore di ricercare una soluzione accettabile dalle parti, eventualmente con l'ausilio di un gruppo di lavoro.
- Le risoluzioni che hanno una portata generale (in particolare la Dichiarazione Finale delle Conferenze) e che sono destinate ad una diffusione esterna sono adottate alla maggioranza di due terzi dei membri presenti. In tal caso, se la votazione ha luogo per alzata di mano, deve essere preliminarmente effettuato il calcolo delle Regioni presenti al momento della votazione, che dispongono del diritto di voto.
- Se molti membri della CRPM ritiengono che una decisione rimette in questione le finalità stesse dell'organizzazione, e quindi la difesa degli interessi della Periferia Marittima, essi possono esercitare un veto sospensivo. Tale richiesta deve beneficiare dell'appoggio di almeno un terzo delle Regioni aderenti che hanno versato la quota associativa dell'anno in corso. La decisione è sottoposta

- successivamente ai Presidenti delle Commissioni della CRPM (o ai loro rappresentanti mandatori) che devono approvarla con la maggioranza di due terzi.
- Possono altresì partecipare ai dibattiti, a titolo di consiglieri, ma non alle votazioni, persone qualificate la cui lista è determinata dalla Conferenza.
- In assenza di particolari disposizioni (Regolamento Interno) i dibattiti in Commissione sono sottoposti alle stesse regole dell'Assemblea Generale

7.2. L'UFFICIO POLITICO

a). L'Ufficio Politico si compone :

- Di un titolare o di un supplente designati dal gruppo delle regioni di ogni Stato tra i quali la CRPM conta dei membri. Le proposte devono essere ratificate dall'Assemblea Generale.
- Dei Presidenti delle Commissioni geografiche e di un rappresentante delle Regioni ultraperiferiche.
 Ogni Commissione geografica nomina un supplente incaricato di rappresentare il proprio Presidente in caso di impedimento.
- Del Presidente del Comitato finanziario, accompagnato dal rappresentante del personale, in qualita di osservatore, quando sono discusse questioni concernente l'amministrazione e la gestione del personale;
- Dagli ex-Presidenti della CRPM a condizione che continuino ad esercitare un mandato regionale.

b). L'Ufficio Politico si riunisce almeno due volte l'anno.

- c). Ogni membro dell'Ufficio Politico è eletto per due anni. I membri sono dei responsabili regionali in carica. La perdita della funzione all'interno della regione comporta il ritiro ipso facto dall'Ufficio Politico e la sua sostituzione. Può essere sostituito prima della scadenza del termine dalle regioni del paese di appartenenza.
- d). L'Ufficio Politico assicura il funzionamento permanente dell'Associazione, propone gli orientamenti politici della Conferenza e attua le decisioni adottate dall'Assemblea Generale. A tale fine si occupa di coordinare i lavori tra le regioni aderenti e in particolare quelli delle Commissioni geografiche rispetto agli obiettivi generali della Conferenza.
- e). Prepara il progetto di bilancio di previsione presentato all'assemblea generale, dopo avere consultato il Tesoriere ed il Comitato finanziario. Autorizza il Presidente ad agire in giudizio se ciò è necessario. Prende in particolare ogni decisione relativa alla gestione ed alla conservazione del patrimonio dell'associazione, alla gestione del personale. L'Ufficio Politico chiude i conti dell'associazione. Rende conto della la sua gestione all'Assemblea Generale.
- **f).** Poiché lo statuto prevede la sostituzione, in caso di impedimento, dei rappresentanti titolari presso l'Ufficio Politico con rappresentanti supplenti, non si ricorrerà alle deleghe salvo in caso di forza maggiore.

7.3. IL PRESIDENTE

- a). L'Ufficio elegge tra i suoi membri il Presidente della Conferenza, per un mandato di due anni, rinnovabile.
- b). Possono essere eletti solo i Presidenti o i Vice presidenti di regioni, membri titolari dell'Ufficio Politico. Quattro mesi prima della scadenza del "mandato" di Presidente, il Segretario Generale inoltra presso le Regioni aderenti una richiesta di candidature. Ogni candidatura deve essere inviata al Segretario Generale come minimo due mesi entro la scadenza, accompagnata da un curriculum vitae e da una dichiarazione d'intenti di 2 pagine sugli orientamenti della CRPM Le candidature ricevute verranno trasmesse a tutte le Regioni al massimo 15 giorni prima della scadenza.
- c). Il Presidente rappresenta la CRPM. Convoca l'Assemblea generale e le riunioni dell'Ufficio Politico.
- d). L'Ufficio Politico elegge un primo vicepresidente e cinque vicepresidenti.

7.4. IL SEGRETARIO GENERALE

- a). Il Segretario Generale è designato dall'Assemblea Generale su proposta dell'Ufficio Politico.
- b). Egli è incaricato di sovrintendere al funzionamento della Conferenza.
- c). Il Segretario Generale è assistito da un gruppo di Segretari, composto dei Segretari Esecutivi delle varie Commissioni geografiche. Dirige una Segretaria Generale che l'assiste nei suoi compiti di mobilitazione delle risorse necessarie alla preparazione e all'attuazione degli orientamenti della Conferenza.
- d). Il controllo sulla Segreteria è esercitato dall'Ufficio Politico, assistito dal Consiglio Amministrativo.
- e). Il Segretario Generale deve imperativamente beneficiare della fiducia dell'Assemblea Generale et dell'Ufficio Politico della CRPM. Questa fiducia deve esprimersi attraverso la prospettiva di uno voto per lo meno una volta ogni cinque anni.
- **f).** Se la carica di Segretario Generale è vacante, l'Ufficio Politico definisce la procedura pubblica di richiesta di candidature.

7.5. LE COMMISSIONI GEOGRAFICHE

- a). Create dall'Assemblea Generale su proposta dell'Ufficio Politico.
- b). Hanno lo scopo di facilitare il decentramento e l'approfondimento dei lavori rispetto a grandi zone geografiche con interessi comuni. A tale fine ogni Commissione gode di un diritto di iniziativa per trattare i problemi specifici della sua zona geografica, con riserva di informarne sistematicamente il Segretario Generale. Questo può adire il Presidente e l'Ufficio Politico in caso di azione o di decisione contrarie alle disposizioni del presente Statuto, o alle risoluzioni votate dall'Assemblea Generale o alle iniziative delle altre Commissioni geografiche. In questo caso il Presidente può decidere di sospendere l'applicazione di questa iniziativa in attesa della decisione dell'Ufficio Politico.
- c). Possono essere membri di una Commissione geografica solo le regioni aderenti alla CRPM.
- e). Ogni Commissione geografica adotta un Regolamento interno conforme al presente Statuto. I Regolamenti devono essere ratificati dall'Ufficio Politico della CRPM.
- f). L'Assemblea Generale racommanda che ogni Commissione geografica elegga il proprio Presidente secondo la procedura in vigore per l'elezione del Presidente della CRPM. Ogni Commissione geografica elegge il proprio Ufficio secondo le modalità previste nel proprio regolamento interno. Ogni Commissione geografica designa un Segretario esecutivo responsabile del coordinamento dei lavori sotto l'autorità del Presidente. All'assunzione del Segretario Esecutivo prende parte il Segretario Generale che è regolarmente informato. Il Presidente può anche designare un segretario particolare per assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni.
- **g).** Ogni Commissione geografica può chiedere una quota associativa specifica che si aggiunge a quella versata alla CRPM.

7.6. IL TESORIERE ED IL COMITATO FINANZIARIO

- **a).** L'Ufficio politico designa, tra suoi membri, un Tesoriere. In caso di perdita del suo statuto d'eletto regionale, il Tesoriere è sostituito nelle sue funzioni da un altro membro dell'Ufficio politico, in occasione della prossima sessione dell'Ufficio.
- **b).** Il tesoriere presiede il Comitato finanziario, che lo assiste. Tale Comitato si riunisce almeno due volte all'anno. Esso è composto da quattro persone due rappresentanti delle Regioni membri, due personalità competenti della Bretagna, Regione sede dell'Associazione.
- c). Il Comitato finanziario ha un ruolo consultivo presso il tesoriere. In accordo con il Presidente ed il segretario generale, prepara il bilancio, e lo propone all'Ufficio. Garantisce inoltre un seguito dell'esecuzione del bilancio. È informato di tutti i progetti finanziari che impegnano l'Associazione.

ARTICOLO 8: FINANZIAMENTO

8.1. Le spese e le entrate della Conferenza sono gestite dall'Ufficio Politico con il Segretario generale.

8.2. Le risorse della Conferenza provengono:

- a. Dalle quote associative delle regioni aderenti e dai membri associati. Le quote dei membri sono fissate ogni anno dalla Conferenza, in occasione dell'approvazione del bilancio. Ogni anno viene fissato un massimale per le piccole regioni. Sulla proposta del Segretario generale potrebbe essere stabilito dall'Ufficio Politico un limite massimo facoltativo del finanziamento per le regioni la cui popolazione è molto elevata.
 - Per le regioni più povere in termini di PIL e per i membri associati, valgono le seguenti disposizioni particolari :
 - Per le regioni con un PIL inferiore al 50% della media comunitaria, l'importo della quota associativa è pari al 50% della quota normalmente dovuta;
 - Per le regioni degli Stati non membri dell'Unione (Stati in preadesione e Stati considerati come "nuovi vicini") il cui PIL è inferiore al 30% della media comunitaria, l'importo delle quote associative è pari al 10% della quota associativa normalmente dovuta (questa disposizione viene regolarmente aggiornata in funzione dei progressi economici di questi paesi). Una quota associativa minima è fissata ogni anno.
 - Per le piccole regioni il cui PIL-PPA è superiore al 100 % della media comunitaria (UE27),
 l'Assemblea generale fissa una quota associativa minima.

Queste disposizioni non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 punti 4.1 e 4.2.

- **b.** Dalle spese di partecipazione alla rete per le Regioni osservatrici (il cui ammontare è fissato ogni anno dall'Ufficio Politico);
- c. Da eventuali contratti di studio, che consentono in caso di necessità di integrare le risorse;
- **d.** Da contributi volontari, che possono essere conferiti da collettività o organismi interessati ai lavori della Conferenza;
- e. Dagli interessi del capitale che figurano nel bilancio annuale.
- **8.3.** Il bilancio della Conferenza, che comprende l'insieme delle spese e delle risorse annue, è composto di due parti :
 - a. Il bilancio generale, che copre le sole spese di funzionamento globale della Conferenza;
 - b. I bilanci annessi, che coprono le spese eccedenti in rapporto alle risorse generali della Conferenza. I bilanci annessi sono finanziati sia da contributi supplementari decisi dalle Regioni interessate (spese supplementari derivanti dal funzionamento delle Commissioni o da azioni specifiche relative ad un gruppo di Regioni), sia da incarichi o contratti di studio conclusi dalla CRPM in particolare con la CE. I bilanci annessi possono ugualmente beneficiare di trasferimenti dal Bilancio generale, votati dalla Conferenza, se la situazione lo consente.
- **8.4.** Almeno una volta l'anno, la Conferenza tiene una sessione di bilancio per esaminare la situazione finanziaria e adottare le decisioni necessarie per assicurare le risorse adeguate alla realizzazione del programma di azione e di studi della Conferenza. Per agevolare questo compito, le Regioni-membri informano il Segretario Generale dell'ammontare del loro contributo finanziario, possibilmente entro il 1° dicembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario in questione.
- **8.5.** Il capitale permanente della Conferenza sarà rivalutato periodicamente. Sarà effettuato a priori un prelievo sul Bilancio generale, per portare e mantenere l'ammontare del Capitale permanente ad un minimo del 30% della massa salariale (fondo permanente) ; ciò al fine di coprire i rischi inerenti al funzionamento della Conferenza. I capitali che superino quest'ammontare costituiscono un "Fondo di Riserva e di Intervento" gestito dall'Ufficio Politico.
- **8.6**. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

8.7. Il revisore dei conti

L'Ufficio nomina un revisore dei conti titolare ed un revisore dei conti supplente. Il revisore dei conti esercita la sua missione di controllo secondo condizioni previste dalle norme e regole della sua professione

8.8. Esperto di contabilità

L'ufficio Politico puo' designare un Esperto di contabilità che elaborerà i conti dell'Associazione

ARTICOLO 9: COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI

- 1. Al fine di facilitare la cooperazione attiva tra la Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime e le altre organizzazioni europee che perseguono scopi comparabili o complementari, la Conferenza può attribuire ad alcune di esse lo statuto di "Organizzazione associata" alla Conferenza. Le Organizzazioni associate sono invitate a designare i propri rappresentanti, che possono partecipare alle riunioni della Conferenza a titolo di Osservatori.
- **2.** L'Ufficio Politico è abilitato a stipulare convenzioni di cooperazione con le Organizzazioni suscettibili di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Conferenza.
- **3.** Tutte le convenzioni stipulate con altre organizzazioni sono sottoposte alla ratifica dell'Assemblea Generale della CRPM.

ARTICOLO 10: MODIFICA DELLO STATUTO

Ogni modifica al presente Statuto richiede l'approvazione di un'Assemblea generale straordinaria convocata all'uopo. Le modifiche devono essere votate alla maggioranza dei due terzi delle voci delle Regioni membri e le Regioni membri associati presenti.

ARTICOLO 11: LA DISSOLUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

La dissoluzione dell'Associazione è pronunciata da un'Assemblea generale straordinaria convocata all'uopo, alla maggioranza dei due terzi delle voci delle Regioni membri presenti. L'Assemblea generale straordinaria definisce dell'uso dell'attivo netto dopo pagamento dei debiti e delle spese di liquidazione ed in conformità con le leggi e regolamenti in vigore nel paese in cui ha la sua sede. Designa più commissari incaricati della liquidazione e di cui determina i poteri.

ARTICOLO 12: REGOLAMENTO INTERNO

Un regolamento interno puo' essere stabilito dall'Ufficio politico ed approvato dall'Assemblea generale. Questo regolamento ha per oggetto di fissare i diversi punti non previsti nel presente Statuto, in particolare coloro che riguardano il funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 13: COMPETENZA

Il tribunale competente per ogni azione che riguarda l'Associazione è il tribunale del luogo dove l'Associazione ha la sua sede.

Jean-Yves LE DRIAN Presidente della CRPM

Mubrian

Consigliere regionale della Regione Bretagna